

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3441 del 06/07/2022
Oggetto	Pratica FCPPA2371. Autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo da realizzare in Comune di Cesena (FC). RICHIEDENTE: Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr.. USO: Industriale
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3637 del 06/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno sei LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena  
Unità Gestione Demanio**

---

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI CESENA (FC)**  
**RICHIEDENTE: Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr.**  
**USO: Industriale**  
**Pratica FCPA2371**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

**VISTI** inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

**PRECISATO** che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall’art. 96, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. n. 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all’art. 16 del medesimo Regolamento;

**CONSIDERATO** che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4900 del 15/10/2020** la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha rilasciato alla **Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr.** (C.F. e P.IVA 00144040409) con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Calcinaro n. 1.450, **la variante sostanziale** della concessione **FPPA2371 con procedura ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea** ad uso industriale per **aumento del volume annuo** di prelievo da 25.000 mc (precedentemente autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4734 del 15/10/2019) **a 40.000 mc** dai n. 4 pozzi esistenti ubicati in Comune di Cesena (FC) – Località Martorano in area catastalmente identificata al Foglio 80, mappale n. 36 del NCT del medesimo Comune, aventi le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- risorsa FCA7870 (pozzo A): portata massima di esercizio pari a 7,5 l/s, volume di prelievo massimo annuo pari a 19.500 mc, diametro pari a 200 mm, profondità pari a 69,00 m da piano campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP, coordinate geografiche UTM RER X: 760.828 e Y: 895.705;
- risorsa FCA1226 (pozzo B): portata massima di esercizio pari a 7,5 l/s, volume di prelievo massimo annuo pari a 19.500 mc, diametro pari a 225 mm, profondità pari a 70,00 m da piano campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP, coordinate geografiche UTM RER X: 760.834 e Y: 895.743;
- risorsa FCA357 (pozzo C, da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B): portata massima di esercizio pari a 7,5 l/s, volume di prelievo massimo annuo pari a 500 mc, diametro pari a 140 mm, profondità pari a 30,00 m da piano campagna, coordinate geografiche UTM RER X: 760.826 e Y: 895.808;
- risorsa FCA7869 (pozzo D, da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B): portata massima di esercizio pari a 7,5 l/s, volume di prelievo massimo annuo pari a 500 mc, diametro pari a 1.000 mm, profondità pari a 6,00 m da piano campagna, coordinate geografiche UTM RER X: 760.793 e Y: 895.868;

**VISTA** la **domanda** presentata in data 07/04/2022 dalla Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr., acquisita al protocollo di Arpa con PG/202259385 del 08/04/2022, **con cui è stata richiesta la variante non sostanziale della suddetta concessione FPPA2371**, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del R.R. n. 41/01, al fine di perforare un nuovo pozzo denominato pozzo B/1, da realizzare e utilizzare in sostituzione del suddetto pozzo B, ubicato nelle immediate vicinanze e nella medesima particella catastale sopra indicata;

**RILEVATO** che dalla Relazione tecnica illustrativa, allegata alla suddetta domanda risulta, in particolare, che:

- la richiesta di perforazione del nuovo pozzo B/1 è motivata dal fatto che il pozzo B è stato riscontrato occluso a seguito della rottura della camicia e del conseguente insabbiamento che ha determinato l'indisponibilità dell'emungimento della risorsa idrica;
- il **nuovo pozzo B/1** avrà le stesse caratteristiche del pozzo B di seguito riportate: **portata massima pari a 7,5 l/s, volume di prelievo massimo annuo pari a 19.500 mc**, diametro pari a 225 mm, **profondità pari a 70,00 m** da piano campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP;
- la risorsa sarà utilizzata per **uso industriale**;
- il pozzo B non più utilizzato, verrà chiuso tramite riempimento e sigillatura a regola d'arte con materiale idoneo (ghiaia, bentonite);
- la nuova derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;

**DATO ATTO** che:

- il richiedente ha versato l'importo di € 90,00 in data 05/04/2022 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di variante non sostanziale alla concessione in oggetto;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, possa essere rilasciata l'autorizzazione alla perforazione ai sensi dell'art. 16 del R.R. n. 41/01;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la **Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr.** (C.F. e P.IVA 00144040409), con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Calcinaro n. 1.450, a **perforare n. 1 nuovo pozzo** denominato **pozzo B/1**, da realizzare in sostituzione del precedente pozzo B (risorsa FCA1226), non più utilizzabile per cause tecniche, ubicato nelle immediate vicinanze dello stesso, in area catastalmente identificata al Foglio 80, mappale n. 36 del NCT del medesimo Comune, avente le stesse caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate:
  - profondità massima: 70,00 m dal piano campagna;
  - diametro del pozzo: 225 mm;
  - portata massima di esercizio: 7,5 l/s;
  - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 15 HP;
  - volume d'acqua concesso: 19.500 mc/anno;
  - coordinate geografiche UTM RER: X: 760.826 – Y: 895.741;
2. **di stabilire** che i dati tecnici definitivi del pozzo B/1 saranno acquisiti con la trasmissione della Relazione integrativa di avvenuta perforazione del pozzo (richiesta all'art. 2, comma 1 dell'Allegato al presente atto denominato "Prescrizioni per la perforazione", che ne costituisce parte integrante);
3. **di dare atto** che **il presente provvedimento di autorizzazione è preliminare** al rilascio della **variante non sostanziale della concessione FCPA2371** di derivazione di acque pubbliche sotterranee, che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui all'art. 31, comma 5 del R.R. n. 41/01, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta Relazione di avvenuta perforazione del pozzo. **Il prelievo dal nuovo pozzo B/1 sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del suddetto atto di variante non sostanziale della concessione FCPA2371;**
4. **di stabilire** che i lavori di perforazione del pozzo B/1 dovranno essere eseguiti **entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto**, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui a suddetto Allegato al presente atto denominato "Prescrizioni per la perforazione";
5. **di archiviare** la risorsa (codice **FCA1226**) corrispondente al pozzo B;
6. **di stabilire** che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2 del R.R. n. 41/01, la Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. dovrà **provvedere alla chiusura dell'esistente pozzo B** esistente attualmente inutilizzato, **nel rispetto delle modalità e delle indicazioni tecniche stabilite all'art. 5 del suddetto Allegato al presente atto** denominato "Prescrizioni per la perforazione";
7. **di stabilire**, altresì, che, contestualmente alla trasmissione della suddetta Relazione integrativa di avvenuta perforazione del nuovo pozzo, la Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. dovrà trasmettere a questo Servizio di Arpaè (all'indirizzo di posta elettronica [aoofc@arpa.emr.it](mailto:aoofc@arpa.emr.it)) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto all'art. 5 del suddetto Allegato al presente atto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
8. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e al relativo Allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/99;

9. **di precisare** che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle L. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
10. **di precisare** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. **di precisare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [cac@arubapec.it](mailto:cac@arubapec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
Ing. Milena Lungherini\*

\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena  
Unità Gestione Demanio**

---

**PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la richiesta di **perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare in Comune di Cesena (FC), in area catastalmente identificata al Foglio 80, mappale n. 36 del NCT del medesimo Comune da parte della **Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr.** (C.F. e P.IVA 00144040409), con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Calcinaro n. 1.450 per uso **industriale**, relativo alla pratica **FCPPA2371**.

**Articolo 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di sei mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento, durante i quali non è possibile attingere acqua dal nuovo pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

**Articolo 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA**

- Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio di Arpae all'indirizzo di posta elettronica [aooofc@arpa.emr.it](mailto:aooofc@arpa.emr.it):
  - la **data d'inizio dei lavori di ricerca, con preavviso di almeno dieci giorni**;
  - l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, trasmettendo apposita relazione integrativa contenente:**
    - l'esatta localizzazione della perforazione su planimetria in scala 1:2.000 e C.T.R.;
    - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
    - la stratigrafia dei terreni attraversati;
    - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
    - il tipo di falda captata;
- sono posti a carico del richiedente gli adempimenti stabiliti dalla L. 4 agosto 1984, n. 464 per le **perforazioni che superano i 30,00 m** di profondità, ovvero la comunicazione della perforazione stessa a:  
**ISPRA** (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrigeologia – Via Vitaliano Brancati, n. 48 – 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: [http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti\\_di\\_legge/Trasmissione\\_informazioni\\_Legge\\_464-84/](http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/);
- l'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.

**Articolo 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE**

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un **nuovo pozzo** denominato **pozzo B/1**, da realizzare in sostituzione del precedente pozzo B (risorsa FCA1226), non più utilizzabile per cause tecniche, ubicato nelle

immediate vicinanze dello stesso, in area catastalmente identificata al Foglio 80, mappale n. 36 del NCT del Comune di Cesena (FC), avente le stesse caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate:

- profondità massima: 70,00 m dal piano campagna;
- diametro del pozzo: 225 mm;
- portata massima di esercizio: 7,5 l/s;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 15 HP;
- volume d'acqua concesso: 19.500 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 760.826 – Y: 895.741;

#### **Articolo 4 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE**

1. La Ditta incaricata della perforazione del nuovo pozzo dovrà essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare, dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica;
2. ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
  - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
  - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso, al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
  - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
  - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
  - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
  - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
  - installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
3. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
4. la captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita;
5. i materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
  - nelle reti fognarie nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "Scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - in acque superficiali nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "Scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

### **Articolo 5 – TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2 del R.R. n. 41/01, il concessionario è obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo da sostituire, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse, mettendo in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero, comunicando a questo Servizio di Arpae (all'indirizzo di posta elettronica [aoofc@arpa.emr.it](mailto:aoofc@arpa.emr.it)) la data di inizio dei lavori per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Per l'esecuzione delle suddette operazioni di tombamento e messa in sicurezza il concessionario dovrà provvedere a:
  - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
  - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
  - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pacher semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
  - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
  - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).
3. Contestualmente alla trasmissione della Relazione integrativa di avvenuta perforazione del nuovo pozzo di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente allegato, il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Servizio di Arpae (all'indirizzo di posta elettronica [aoofc@arpa.emr.it](mailto:aoofc@arpa.emr.it)) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.

### **Articolo 6 – VIGILANZA**

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**